periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 47 milioni 624 mila 5, mediante emissione di un massimo di n. 47 milioni 624 mila 5 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 aprile 2003.

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'articolo 134, commi secondo e terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;

4. di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 6miliardi 63milioni 75mila 189 rappresentato da n. 6miliardi 63milioni 75mila 189 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

5.4 Il consiglio di amministrazione del 9 aprile 2001, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 18 dicembre 1999, ha deliberato:

1. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano **di "stock option" per l'anno** 2000, **da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima -** come segue:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di **euro 5milioni 513mila 200** mediante emissione di massime numero **5milioni 513mila 200** nuove azioni ordinarie da nominali **1 euro** ciascuna, al prezzo di euro **8,6**, riservato in sottoscrizione ai dirigenti **dell'** ENEL S.p.a. e/o **di** società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice

civile, che in data 3 marzo 2000 sono stati individuati quali partecipanti al Piano **medesimo**;

- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2004; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

2. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano **di "stock option" per l'anno** 2001, **da attuarsi – tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima** – come segue:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di **euro 34milioni 274mila 50** mediante emissione di massime numero **34milioni 274mila 50** nuove azioni ordinarie da nominali **1 euro** ciascuna, al prezzo **di euro 7,272**, riservato in sottoscrizione ai dirigenti **dell'**ENEL S.p.a. e/o **di** società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data **9 aprile 2001** sono stati individuati quali partecipanti al Piano **medesimo**;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2005; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 Il consiglio di amministrazione del 10 aprile 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 25 maggio 2001, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano **di "stock option" per l'anno** 2002, per un importo complessivo massimo di euro 41milioni 748mila 500, secondo le seguenti modalità:

- per l'importo massimo di euro 39milioni 245mila mediante emissione di massime numero 39milioni 245mila nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,426 determinato dal consiglio di amministrazione in data 28 marzo 2002;
- per l'importo massimo di euro 2milioni 503mila 500 mediante emissione di massime numero 2milioni 503mila 500 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,48 determinato dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2002.

Tale aumento di capitale è riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 28 marzo 2002 e in data 12 settembre 2002 sono stati individuati quali partecipanti al Piano **medesimo**.

Il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2007; e qualora a tale

data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.6 **Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 23 maggio 2003, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 47milioni 624mila 5, mediante emissione di un massimo di 47milioni 624mila 5 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003 approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 10 aprile 2003.**

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale come sopra delegato, all'uopo provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;

6. di dare mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre alle deliberazioni di cui ai punti precedenti le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese."""""""""

Quindi il Presidente

prega di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto;

mette in votazione la indicata proposta di deliberazione in merito all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria; avvertendo che:

i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti

diversificati in merito alla proposta, dovranno recarsi alla postazione "voto assistito";

per quanto concerne gli altri Azionisti, essi potranno per il momento restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del "televoter", secondo le modalità in precedenza indicate.

Il Presidente

Invita nell'ordine:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- a verificare sullo schermo del "televoter" la correttezza di tale scelta;
- a digitare il tasto "INVIO";
- a verificare sullo schermo del "televoter" che il voto sia stato registrato.

Successivamente il Presidente

chiede alla segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il "televoter".

Non essendovene

il Presidente

dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Viene fornita al Presidente la stampa con l'esito delle votazioni.

Sulla base di tale documento

il Presidente

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornitogli dalla segreteria dell'ufficio di presidenza come segue:

Votanti 242 azionisti portatori di n. 4.213.316.067 azioni pari al 69,491404% del capitale

Favorevoli azioni numero 4.212.688.131

Contrari azioni numero 116.813

Astenuti azioni numero 506.611

Non votanti azioni numero 4.512.

[Tale risultato numerico della votazione, unitamente all'elenco nominativo di favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, viene poi allegato come precisato in calce al verbale.]

Quindi

il Presidente **dichiara in assemblea** che la proposta sull'unico argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione, è approvata avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale presente; **dà atto** che è terminata la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.00.

Al termine della stesura del presente verbale il Presidente, richiedendomene l'allegazione, mi esibisce la seguente documentazione:

1) testo **(che si allega sub "A")** dello statuto sociale coordinato con le odierne modificazioni.

2) documentazione che il Presidente dichiara compresa fra quella consegnata a ciascun partecipante all'atto del ricevimento:

= due volumi **(che si allegano sub "B.1, B.2,")** contenenti:

bilancio di esercizio al 31/12/2002 con le relazioni di amministratori e sindaci e della soc. di revisione;

bilancio consolidato al 31/12/2002 con i suoi allegati e con le relazioni di amministratori e sindaci e della società di revisione;

istruzioni sull'utilizzo del "televoter" **(che si allega sub "C")**

3) testo con le indicazioni agli azionisti sulle modalità di svolgimento dei lavori assembleari **(che si allega sub "D")**

4) testo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno **(che si allega sub "E")**

5) testo del Saluto del Presidente agli Azionisti **(che si allega sub "F")**,

6) esiti numerici di ciascuna delle tre votazioni, come da verbale letti dal Presidente in Assemblea, unitamente al dettaglio nominativo dei favorevoli, contrari, astenuti, non votanti per ogni votazione, forniti al Presidente dall'ufficio di presidenza **(che si allegano sub "G/1" - "G/2" - "G/3")**

7) elenco numerico delle presenze all'atto della costituzione dell'assemblea nonché all'inizio della trattazione della parte straordinaria **(che si allegano entrambi sub "H/1" - "H/2")** pure forniti al Presidente dall'ufficio di presidenza;

8) c.d. "giornale di fondo" sia per l'assemblea ordinaria che per l'assemblea straordinaria (elenco soci intervenuti in assembleacon unito elenco dei deleganti), fornito al Presidente dall'ufficio di presidenza **(entrambi allegati sub "I/1" - "I/2")**;

9) elenco intervenuti (ordinati alfabeticamente con l'indicazione anche di "deleganti/rappresentati legalmente", fornito al Presidente dall'ufficio di presidenza **(che si allega sub "L")**;

10) Testo scritto degli interventi letti sul primo argomento di parte ordinaria:

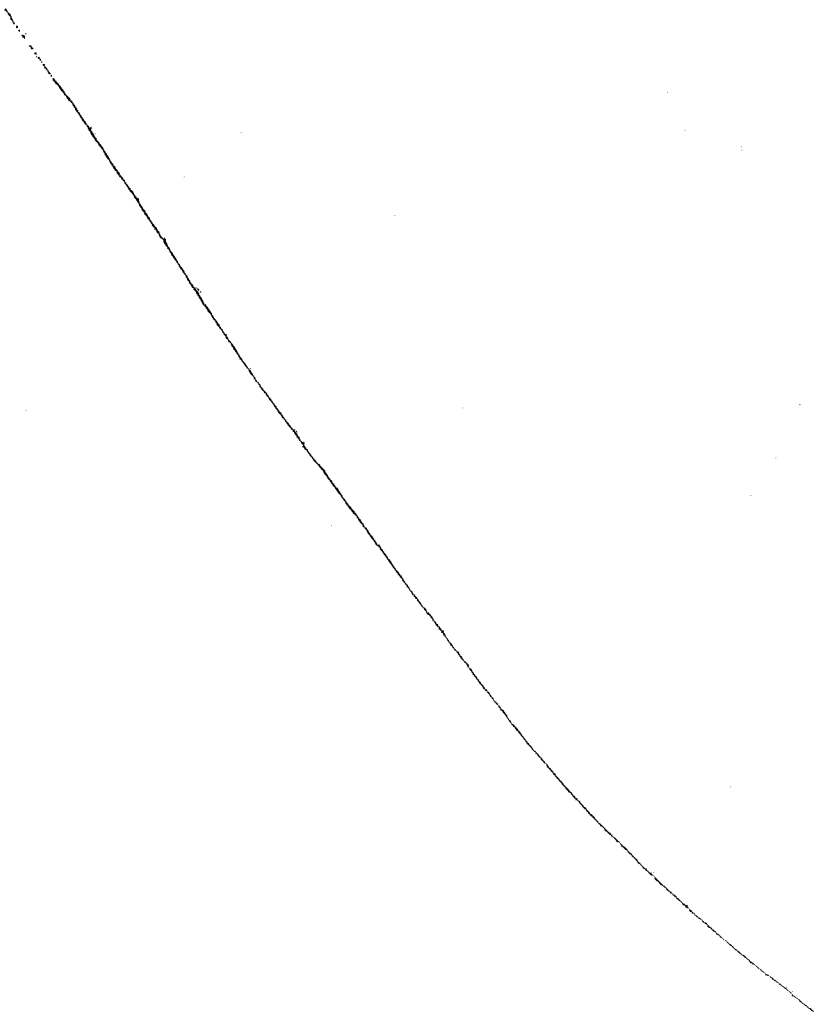
da Arnaldo Spena **(che si allega sub "M")**;

da Bruno Camerini **(che si allega sub "N")**;

11) Testo scritto della replica letta da Arnaldo Spena sul primo argomento di parte ordinaria **(che si allega sub "O")**;

12) Testo scritto dell'intervento letto da Bruno Camerini sul secondo argomento di parte ordinaria (**che si allega sub "P");**
13) Testo scritto dell'intervento letto da Oreste Maresca sull'unico argomento di parte straordinaria (**che si allega sub "Q").**
Tutti i suddetti allegati fanno parte integrante di questo verbale.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati che dichiara di ben conoscere.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sessantanove pagine e fin qui della settantesima di diciotto fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.
F.ti: Piero GNUDI - dr. Matilde ATLANTE, Notaio.
Segue copia degli allegati A - B.1 - B.2 - C - D - E - F - G/1 - G/2 - G/3 - H/1 - H/2 - I/1 - I/2 - L - M - N - O - P - Q firmati a norma di legge.



Enel - Società per Azioni

Statuto

Titolo I
Costituzione - Denominazione - Sede e durata della Società

articolo 1

1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Titolo II
Oggetto della Società

articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate opera in particolare:

a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
e) in altri settori:

- aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
- che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
- che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;

f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.
A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

Titolo III
Capitale - Azioni - Obbligazioni

articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 6miliardi 63milioni 75mila 189 rappresentato da n. 6miliardi 63milioni 75mila 189 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sè sola, adesione al presente statuto.
5.4 Il consiglio di amministrazione del 9 aprile 2001, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 18 dicembre 1999, ha deliberato:
1. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2000, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue:
- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 5milioni 513mila 200 mediante emissione di massime numero 5milioni 513mila 200 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 8,6, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 3 marzo 2000 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2004; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
2. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2001, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue:
- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 34milioni 274mila 50 mediante emissione di massime numero 34milioni 274mila 50 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 7,272, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 9 aprile 2001 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2005; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 Il consiglio di amministrazione del 10 aprile 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 25 maggio 2001, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2002, per un importo complessivo massimo di euro 41milioni 748mila 500, secondo le seguenti modalità:
- per l'importo massimo di euro 39milioni 245mila mediante emissione di massime numero 39milioni 245mila nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,426 determinato dal consiglio di amministrazione in data 28 marzo 2002;
- per l'importo massimo di euro 2milioni 503mila 500 mediante emissione di massime numero 2milioni 503mila 500 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,48 determinato dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2002.
Tale aumento di capitale è riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 28 marzo 2002 e in data 12 settembre 2002 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo.
Il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2007; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale crescerà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
5.6 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 23 maggio 2003, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 47milioni 624mila 5, mediante emissione di un massimo di 47milioni 624mila 5 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003 approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 10 aprile 2003.
Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

articolo 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6.2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - rappresentino una percentuale pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con

diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente quale condizione di validità alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998 nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la CONSOB informa il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione effettuata dalla CONSOB. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci.
Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente clausola;

d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco così nominati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto.

La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 del presente art. 6.2 è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

articolo 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

articolo 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

articolo 9

9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

9.2 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del codice civile in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

articolo 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato in base alle norme vigenti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

articolo 11

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

11.2 Ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla deliberazione assembleare del 25 maggio 2001, di emettere, in una o più volte ed in una o più *tranches*, obbligazioni anche convertibili fino ad un ammontare di euro 4.000.000.000.
Il consiglio di amministrazione è munito di ogni facoltà al riguardo, compresa quella di stabilire rendimento, durata e regolamento delle emissioni.

Titolo IV
Assemblea

articolo 12

12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, attesa la natura dell'attività svolta ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

articolo 13

13.1 Le procedure e le formalità per l'intervento in assemblea sono regolate dalle vigenti disposizioni normative in argomento.

articolo 14

14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

14.2 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

14.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

articolo 15

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

15.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

articolo 16

16.1 L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

16.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

16.5 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V
Consiglio di Amministrazione

articolo 17

17.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre anni ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

17.3 Gli amministratori, ad eccezione di quello nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al